RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 1961 PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, RIVEDUTA IL 10 NOVEMBRE 1972, FIRMATO A GINEVRA IL 23 OTTOBRE 1978, E MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI

Art. 33 (Convenzione)

Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti

1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:

a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;

b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961. 2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1.a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1, nessuno Stato puo' piu' aderire alla Conversione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972. (1)

Versione in vigore dal 30 marzo 1999, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Estremi	Legge 14 ottobre 1985, n. 620
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1985

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato,

con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-620-1985/convenzione-art-33-entrata-in-vigore-impossibilita-di-aderire-ai-testi-precedenti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 33 (Convenzione)

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 33 (Convenzione)